

■ Cara Unità, siamo un gruppo di ferrovieri di Firenze e vorremmo conoscere in base ai recenti pareri espressi dal Consiglio di Stato sull'art. 20 della Legge 958/86, se questo articolo è applicabile alla nostra categoria. In caso affermativo vorremmo conoscere la corretta procedura da adottare: 1) usufruire del servizio militare prestato per determinare l'anzianità ai fini dell'inquadramento economico; 2) recuperare i pagamenti effettuati, prima dell'entrata in vigore della Legge, per il riscatto del servizio militare utile per la buonasita.

Lettera firmata
da 12 ferrovieri. Firenze

L'applicabilità dell'art. 20 della L. 24 dicembre 1986, n. 958 al personale dell'Ente Fs è fortemente avvertita dallo stesso ente, che sostiene che la norma in questione può trovare applicazione solo nei confronti dei lavoratori del pubblico impiego atteso che la legge fa riferimento testuale al «settore pubblico».

Ora se è indiscutibile che la norma in questione individua l'ambito della sua applicazione nel «settore pubblico», altrettanto indubbio è che il «settore pubblico» non coincide, secondo la migliore dottrina, esclusivamente con il pubblico impiego, ma può comprendere tutti gli enti e le imprese aventi natura pubblica.

La qualificazione pubblica dell'ente Fs discende alla stessa L. 210/85 ove si dispone che il nuovo ente persegue un'attività di pubblico servizio (art. 18), sottoposto ai frequenti controlli della Corte dei Conti secondo le modalità previste per le amministrazioni statali e pubbliche (art. 9) e sotto la direzione del ministero dei Trasporti, tanto che gli stessi amministratori vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del ministero dei Trasporti, e sono sottoposti alla disciplina prevista dalla legge 24 gennaio 1978 n. 14 in materia di controllo parlamentare delle norme degli enti pubblici (art. 6).

LEGGI E CONTRATTI filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA:

Nino Raffone, avvocato Cdl di Torino, responsabile e coordinatore; Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil, Piergiorgio Alleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario, Mario Giovanni Garofalo, docente universitario, Enzo Martino, avvocato Cdl di Torino, Nyranne Moshi, avvocato Cdl di Milano, Saverio Nigro, avvocato Cdl di Roma

Incongruenza del legislatore in materia di trattamenti tra lavoratori di sesso diverso

Servizio militare e Fs

risponde l'avv. NYRANNE MOSHI

D'altronde è la stessa legge costitutiva dell'art. 1 a qualificare l'Ente Fs, come ente pubblico, richiamando l'art. 2092, 2° comma c.c.

Infine, anche leggi successive alla L. 210/85 hanno continuato a considerare l'ente Fs nonostante che il rapporto di lavoro del personale abbia carattere privatistico, facente parte del settore «pubblico», come nel caso della legge 5/8/88, n. 325 sulla mobilità, ove l'ente Fs è considerato tra i soggetti interessati alla mobilità esterna con altri enti pubblici e amministrativi statali.

La nostra tesi trova ulteriore

conferma nella recente legge 8 agosto 1991, n. 274 che all'art. 20 i benefici derivanti dalla prestazione del servizio militare devono incidere sia sul regime retributivo che su quello previdenziale, con la conseguenza che i lavoratori hanno diritto alla ricostruzione dell'inquadramento economico dal 30/1/87, quindi ai soli fini economici, il periodo di servizio militare viene equiparato al servizio effettivamente prestato, con conseguente computo dello stesso sia ai fini della maturazione del diritto alla successiva classe di stipendio o agli scatti biennali, che ai fini

In conclusione in conformità a quanto dispone il cit. art. 20 i benefici derivanti dalla prestazione del servizio militare devono incidere sia sul regime retributivo che su quello previdenziale, con la conseguenza che i lavoratori hanno diritto alla ricostruzione dell'inquadramento economico dal 30/1/87, quindi ai soli fini economici, il periodo di servizio militare viene equiparato al servizio effettivamente prestato, con conseguente computo dello stesso sia ai fini della maturazione del diritto alla successiva classe di stipendio o agli scatti biennali, che ai fini

Più lavoro, meno «formazione»

■ Fino a qualche mese fa si riteneva comunemente che lo svolgimento di lavoro straordinario fosse incompatibile con un contratto di formazione e lavoro. Questa opinione era sostenuta col fatto che essendo il contratto di formazione e lavoro finalizzato alla formazione del giovane, l'effettuazione di lavoro straordinario lo avrebbe sbilanciato sul versante dell'attività produttiva, a detrimento della formazione. Tra l'altro questa era anche l'opinione del ministero del Lavoro.

Bruscamente, con circolare 98/91 del 5/7/91 il ministero ha compiuto una ingiustificata retromarcia, sostenendo che il lavoro straordinario è compatibile, e ciò in quanto l'art. 3 della L. 863/84 afferma che «ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato», e quindi anche la disciplina del lavoro straordinario.

Si tratta di spiegazione che non spiega niente, e di ciò è convinto lo stesso ministero, che

escogita una «soluzione» di notevole ipocrisia. Aggiunge infatti l'estensore della circolare che, avendo il contratto di formazione anche lo scopo di formare il lavoratore, il lavoro straordinario è ammesso, purché non sia eccessivo, ossia, per riportare le parole della circolare «si dovrà accertare, di volta in volta, l'eventualità che il ricorso sistematico al lavoro supplementare non realizzi la fattispecie di cui al comma 9 dell'art. 3 della citata legge 863/84, cioè in quanto... il costante e sistematico ricorso al lavoro supplementare potrebbe vanificare del tutto l'aspetto formativo».

È vero che l'opinione del ministero non vincola assolutamente il giudice; resta tuttavia l'amarezza di dover constatare, dietro l'ipocrisia formale, che coi contratti di formazione si è voluto ridurre surrettiziamente il costo del lavoro, nascondendo questo regalo dietro lo schermo di un'evanescente e sempre più inesistente formazione professionale.

□ NINO RAFFONE

del passaggio ai livelli stipendiali superiori di cui all'art. 23 del Ccll luglio 1990.

È comunque opportuno ricordare che non vi è un orientamento giurisprudenziale uniforme in merito all'applicabilità dell'art. 20 L. 958/86 ai dipendenti dell'ente Fs (per l'applicabilità della cit. norma al personale Fs si richiama Pret. Torino 11/9/90; Pret. Milano 4/7/91, n. 2438; Pret. Milano 20/5/91, n. 1732; Contra cf. Pret. Milano, 24/9/91, n. 2659; Pret. Milano 29/5/91, n. 1737).

Per quanto riguarda la procedura da seguire per farsi riconoscere il diritto al computo del servizio militare si ricorda che nel maggio 1991 è stato firmato un accordo processuale per la definizione della controversia giuridica relativa alle computabilità del servizio militare tra l'ente Fs e le organizzazioni sindacali Fil-Cgil, Fil-Cisl, Uil Trasporti, Fisaf, quindi non si può che consigliare al lettore di rivolgersi all'ufficio vertenze di una delle organizzazioni sindacali firmatarie del citato accordo per verificare quale sia la strada migliore da seguire per poter farsi riconoscere il servizio militare prestato.

Approfitto, comunque, di questa tribuna per richiamare l'attenzione della Commissione nazionale per la parità di trattamento tra uomo e donna sulle incongruenze del legislatore, che con l'art. 20 della L. 958/86 non ha fatto altro che accentuare in tutto il settore pubblico il divario tra i trattamenti economici di fatto esistenti tra uomo e donna, computando ai fini dell'inquadramento economico il servizio militare prestato prima dell'assunzione.

Sarebbe opportuno, quindi, un intervento a livello legislativo che rivaluti la «maternità» analogamente a quanto fatto per il «servizio militare» quanto meno ai fini previdenziali, come già da anni proposto dai coordinamenti femminili sindacali che, peraltro, richiedono soltanto di potere ricongiungere a livello previdenziale con onere a carico stesso delle lavoratrici la maternità precedente dall'assunzione.

Ferrovieri: sfoltimento e miglioramenti economici

Speriamo vivamente di sbagliarci e che un intervento di chiarimento ci permetta, al più presto, di scusarci chiedendo venia. Se così non fosse vorremmo, oltre ad una soluzione politicamente giusta, una maggiore attenzione per il futuro, certi che tutto ciò che concerne aspetti pensionistici debba essere, all'interno delle Categorie, trattato con cautela coinvolgendo sempre, anche per problemi che possono sembrare irrilevanti, chi è profondamente esperto in materia; e mi riferisco agli uomini del Sindacato Pensionati Italiani. Senza tornare sulla storia che ha portato alla decisione di sfoltire i ranghi delle Fs va accennato che, oltre al prepensionamento, è stata assicurata, a chi andava comunque in pensione durante l'arco di vigenza contrattuale, la corresponsione integrale dei benefici economici alle scadenze previste (1/6/90, 1/1/91, 1/1/92, 1/11/92). Non si è tenuto conto, ci pare, dell'importanza che assumono, a questo riguardo, gli incrementi automatici delle pensioni e il ricalcolo ex novo delle pensioni alle scadenze previste, aggiungendo ai miglioramenti contrattuali ma eliminando gli incrementi nel frattempo accumulati per effetto della scala mobile. Può succedere quindi, già per coloro che sono andati comunque in pensione nel 1990, che gli incrementi automatici risultino di entità maggiore dei benefici contrattuali, divenuti, a questo punto, inconsapevoli e beffarde esche. È quindi probabile che, seppur inizialmente per casi limitati, alla prima scadenza contrattuale prevista, la pensione non abbia incremento ma subisca una decurtazione.

Tutto ciò potrà ripercuotersi, anche se non nella globalità dei casi, all'1/1/92 ma colpirà tutti alla scadenza contrattuale dell'1/11/92, allorché, ad un ricalcolo ex novo delle pensioni potrà corrispondere l'eliminazione di incrementi automatici dovuti alla scala mobile e già in godimento. Se queste preoccupazioni sono legittime

PREVIDENZA Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA

Rino Bonazzi, Ottavio Di Loreto, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

Se vi sono possibilità correttive è bene saperlo. Ai molti andati in quiescenza è giusto dare una risposta. Ai molti che in quiescenza vi andranno, o sono spinti ad andare, occorre dare certezze anche, pensiamo, per fare rimanere intatta la spinta politica che ha caratterizzato il contratto e che in grande parte potrebbe venir meno. Il concetto di «prepensionamento» unito ad allettanti misure contrattuali sono forse strumenti ai quali si è obbligati a ricorrere anche se, essi strumenti, mettono sempre in evidenza caratteri contraddittori; non possono però, è chiaro, essere usati con leggerezza. Pur sperando che in questo caso leggerezza non vi sia stata resta comunque da rimarcare l'estrema necessità di una riforma pensionistica che porti giustizia, chiarezza e semplificazione in una materia divenuta, ad arte, troppo complessa; campo aperto alle clientele; facile preda delle corporazioni.

Paolo Paganelli
Imola (Bologna)

La rivendicazione per l'attribuzione dell'intero aumento degli stipendi (frazionato in più decorezze) a coloro che erano in servizio anche solo il primo giorno di validità del contratto triennale, maturò quando la scala mobile sulle pensioni agì soltanto sulla indennità integrativa speciale (Iis). In quella situazione ogni riliquidazione della pensione base - anche se a seguito di un modesto aumento dello stipendio - costituiva comunque un beneficio.

A seguito del miglioramento della scala mobile sulle pensioni, introdotto con l'articolo 21 della legge n. 730/83, la situazione è sensibilmente modificata. Dal 1984 gli scatti di scala mobile agiscono anche sulla pensione base per cui, quello che tu paventi, può senz'altro verificarsi anche perché, per la riliquidazione della pensione base (a differenza dei colleghi ancora in servizio) si tiene conto solo dell'aumento tabellare previsto dal Ccll e non anche dagli scatti di anzianità (o loro ventiquattresimi) nel fra-

tempo (virtualmente) «maturati» negli scatti di scala mobile sulla retribuzione. Per quanto riguarda il Ccll dei Ferrovieri, sarebbe senz'altro penalizzante l'applicazione del meccanismo in questione alla scadenza del 1/1/92. Occorre chiarire che tale scadenza non costituisce uno dei tre scaglionamenti dell'aumento degli stipendi ma una semplice riparametrizzazione di una operazione di congelamento. Operare la riliquidazione della pensione base anche in occasione di tale scadenza sarebbe del tutto improprio e al di fuori dello spirito che originò la rivedicazione.

È necessario, pertanto, che i Sindacati di categoria - titolari della contrattazione - chiariscano con l'Ente Fs che le scadenze alle quali riferire il meccanismo sono soltanto quelle relative all'1/6/90, all'1/1/91 e all'1/1/92 alle quali è stato frazionato l'intero aumento triennale degli stipendi.

Come si è arrivati al beneficio delle 30.000 lire e chi ne ha diritto

Sono una pensionata del Ministero del Tesoro in qualità di ex dipendente di Ente Locale. Percepisco inoltre una piccola pensione di reversibilità dallo stesso Ministero del Tesoro in quanto mio marito, deceduto nel 1959, prestava servizio anche egli alle dipendenze di Ente Locale ed all'atto della morte aveva una anzianità di anni sedici.

Il motivo del presente quesito è il seguente: mio marito ha prestato servizio militare dal 14/09/1936 al 19/11/1944 per complessivi anni otto ed è stato inviato per due volte in zona di guerra. Si è congedato da sottufficiale con il grado di sergente maggiore nel 1944. Per tale

servizio sia io, sia mio marito quando era in vita, non abbiamo mai percepito benefici di alcun genere e lo stesso servizio non insiste sulla pensione di reversibilità che percepisco. Considerata la complessità della legislazione vigente in materia, mi rivolgo a voi per conoscere quali sono gli eventuali diritti che, derivanti dal servizio militare prestato da mio marito, mi spettano sotto qualsiasi forma.

Per maggiori chiarimenti in merito allego alla presente fotocopia del foglio matricolare.

Lettera firmata

Con l'articolo 6 della legge 140/85 è stata istituita una maggiorazione di lire 30.000 mensili della pensione degli appartenenti alle categorie previste dalla legge 336/70 e successive integrazioni e modificazioni (ex combattenti e assimilati) che non avevano usufruito dei benefici previsti dalla stessa legge 336/70 e a condizione che la pensione avesse decorrenza successiva al 7 marzo 1968.

Con l'articolo 6 della legge 544/88 il diritto alla maggiorazione di lire 30.000 mensili è stato esteso anche agli ex combattenti e assimilati titolari di pensione avente decorrenza anteriore al 7 marzo 1968. Le formulazioni dell'articolo 6 della legge 140/85 e dell'articolo 6 della legge 544/88 pongono il diritto alla maggiorazione soltanto in capo ai soggetti appartenenti alle categorie di cui alla legge 336/70 e successive integrazioni e modificazioni e non in capo ai relativi superstiti. La Corte costituzionale, con la sentenza 185/1990, ha stabilito che anche ai titolari della pensione di reversibilità, il cui danie causa poteva aver diritto al beneficio della maggiorazione, deve essere riconosciuto il diritto alla prestazione.


Per quanto riguarda i superstiti di pensionati del pubblico impiego, l'ispettorato generale per gli Ordinamenti del personale (Isgop) del ministero del Tesoro, con la circolare n. 59 del 11 settembre 1991 ha chiarito che la maggiorazione è concessa direttamente dalla Direzione provinciale del Tesoro che liquida la pensione a seguito di esplicita domanda da parte degli interessati.

Per la compilazione della domanda, con le relative dichiarazioni e documentazioni, consigliamo di rivolgersi alla sede del Sindacato pensionati italiani (Sipi-Cgil) o alla sede dell'Inca-Cgil più vicina alla propria località di residenza.

OGGI IN EDICOLA

LASERVISION

REGALA
4 SPENDIDI FILM



LI VRAI IN OMAGGIO ACQUISTANDO IN EDICOLA UNA VIDEOCASSETTA LASERVISION A SOLE L. 19.900.

IN OGNI CONFEZIONE TROVERAI IL COUPON PER RICEVERLI GRATIS. SCEGLI TRA QUESTI GRANDI TEMI LASERVISION.

Enciclopedia del Mare
OCEANUS

Le leggende del
JAZZ

STORIA DEL XX SECOLO

ARCHEOLOGY
ITINERARI ARCHEOLOGICI

QUARK
LA VITA INTORNO A NOI

il nostro
Corpo

TRA GALASSIE E QUASAR
UNIVERSO

Atlantide
PAESI POPOLI AVVENTURA

Scoprire

MondoViaggi

il mio
Bambino
i suoi primi 365 giorni

QUARK
natura

WORLD

MARKETING
PROFESSIONE MANAGER

10 Mille Fiabe

COME E PERCHE'
Per rispondere in modo completo e simpatico alle tante domande dei bambini. Immagini semplici e divertenti che soddisfano le curiosità infantili.

COME PERCHE'

PER GLI STUDENTI
Biologia, Chimica e Fisica, tre corsi didattici creati per le esigenze degli studenti. Un sistema di apprendimento che sfrutta tutte le possibilità della memoria visiva.

BIOLOGIA SCUOLA FACILE

CHIMICA SCUOLA FACILE

FISICA SCUOLA FACILE